

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA - I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE DEL BILANCIO E DELL'AGRICOLTURA

### RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI LUNEDÌ 11 DICEMBRE 1939-XVIII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA **PAOLUCCI**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione ed approvazione, con modificazioni</i> ):	
Colonizzazione del latifondo siciliano . . .	123

#### La seduta comincia alle 15,30.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i camerati Rossi Amilcare, Arlotti, La Rocca, Scotti, Parolari, Giarratana, Olmo.

Constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

Avverte che i camerati Pace Biagio e Censi, che fanno parte di altre Commissioni legislative, sono stati autorizzati - a norma dell'articolo 31 del Regolamento - a partecipare all'odierna riunione.

#### Discussione del disegno di legge: Colonizzazione del latifondo siciliano (462)

RICCHIONI, *Relatore*, afferma che questo disegno di legge ha una portata storica, in quanto è destinato a dare, attraverso un più stabile e produttivo assetto dell'economia agraria siciliana, un nuovo volto a tanta parte dell'isola.

Rilevò che il provvedimento segna uno sviluppo ulteriore dell'elaborazione di quel concetto della integralità della bonifica che,

impostato nel 1924 con la legge sulle trasformazioni fondiari di pubblico interesse, è venuto gradatamente evolvendosi ed adattandosi alle particolari esigenze dell'ambiente del Mezzogiorno e delle isole, dove i fini della bonifica non sono semplicemente idraulici ed igienici, oggetto esclusivo delle vecchie leggi, ma di trasformazione fondiaria e di colonizzazione.

Ricorda gli scritti e le varie proposte di legge sul latifondo siciliano, nelle quali si può cogliere una diffusa e prevalente preoccupazione, quella del fatto giuridico dell'esistenza della grande proprietà terriera, assai più che l'altra del fatto economico e sociale di un ordinamento produttivo da trasformare. Anche il famoso disegno di legge presentato al Parlamento il 1° luglio 1894 da Francesco Crispi, tendeva in definitiva allo scopo del frazionamento del latifondo per mezzo di concessioni perpetue ed obbligatorie integrate da sussidi in denaro o in natura ed assistite da una vasta organizzazione di credito agrario. Francesco Crispi aveva però acutamente diagnosticato il male della sua Isola, perpetuatosi sino ad oggi, se anche il latifondo, come ha detto il Duce, risulti spogliato, dalla politica fascista, dei suoi reliquati feudali.

Riferendosi alle sole proprietà superiori a 200 ettari, secondo un'indagine compiuta nel 1929 dal Provveditorato alle Opere Pubbliche della Sicilia, rileva che questi latifondi coprono

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

un'area che è di oltre il 22 per cento di quella complessiva agraria e forestale dell'Isola e che può ritenersi prudenzialmente anche maggiore del 30 per cento — circa 800.000 ettari — se si includono nel computo anche le proprietà a minore ampiezza, chè il latifondo risponde ad un concetto non geometrico ma agricolo e sociale. Cause storiche e fisiche lo spiegano.

Occupandosi delle prime, rileva fra l'altro come l'eversione della feudalità, attuata in Sicilia più tardi che nel Reame di Napoli, non riuscì che a trasformare il signore feudale in grande proprietario borghese.

Le cause fisiche sono quelle di ogni ambiente del genere; forse in Sicilia più accentuate: disordine idraulico, malaria, natura dei terreni, clima, da cui discendono ordinamenti fondiari e colturali del tutto estensivi, spopolamento delle campagne, in Sicilia fino a qualche anno addietro troppo mal sicure, difetto di viabilità che non siano le mantenute trazzere, la cui larghezza è in proporzione inversa delle usurpazioni che vi sono state compiute, regime di grande proprietà, dissociazione della proprietà dall'impresa, grande affitto, lavoro del tutto disinteressato dalla produzione. Naturalmente è vano parlare di colonizzazione se prima non si modificano in tutto o in parte le accennate condizioni. Non già che l'agricoltore siciliano non abbia saputo compiere anche prodigi di trasformazione fondiaria... basta riguardare il litorale sempre verde e profumato e le oasi dell'interno, rigogliose per appassionata e sapiente coltura, per convincersi che, dove fu possibile, fu conquistata terra alla coltura intensiva, anche a prezzo di sforzi titanici e di sacrifici infiniti. Miracoli seppe anche compiere l'umile lavoratore nella quota ottenuta in enfiteusi e spesse volte a lui contesa, o nella terra acquistata col sudato peculio messo insieme, fuori dei confini della Patria. Il latifondo fu spesso aggredito e qualche volta non resistè all'invasione, se anche si rifece più tardi sui boschi, distruggendoli.

Nel decennio dalla promulgazione della fondamentale legge Mussolini sulla bonifica, molto, se non troppo, si è operato in fatto di opere pubbliche preliminari alla colonizzazione. Se risultano, infatti, classificati in Sicilia ben 728,588 ha.; nessuna opera figura iniziata su ha. 515,115.

Per l'attuazione di un vasto programma di colonizzazione, quale l'ha concepito il Duce, e da lui ritenuto necessario e urgente in relazione alla precaria situazione del bracciantato agricolo siciliano e allo sviluppo della

produzione anche ai fini autarchici, occorre ben altro campo di attività che non fossero i terreni nei quali l'attività bonificatrice risultava in corso più o meno avanzato.

Dopo l'Agro Pontino, il Volturno, il Tavoliere di Puglia, avviati già ad intensa produzione e dove migliaia di famiglie contadine hanno trovato definitivo e stabile assetto sulla terra della quale in un domani non lontano saranno proprietarie, il Regime si pone ora di fronte al latifondo siciliano che verrà liquidato arditamente e definitivamente.

Col presente disegno di legge un miliardo viene stanziato in aumento alle assegnazioni immediatamente precedenti di un altro miliardo per le opere di irrigazione e di acquedotti rurali e ai tre miliardi portati dal Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI. Del miliardo, quattrocento milioni, da utilizzarsi in cinque anni, vengono destinati alla esecuzione delle opere pubbliche, ivi compresa la costruzione dei centri rurali ch'è posta a totale carico dello Stato; seicento, da utilizzarsi in dieci anni, sono dati per sussidi alle opere private di trasformazione e di appoderamento.

Il territorio su cui dovrà portarsi l'azione di bonifica, è fissato in 500.000 ettari: entro e fuori gli attuali comprensori di bonifica; le delimitazioni in parte son fatte, in parte saranno fatte, dove cioè minori si appaleseranno le difficoltà da superare per farsi luogo alla profonda modifica degli ordinamenti produttivi e all'appoderamento. Non dispersione di mezzi, dunque, ma concentrazione degli stessi. Proprietà terriera e lavoro, armonicamente fusi, sono chiamati all'attuazione dell'opera grandiosa.

Ricorda che due indirizzi si agitano in dottrina in fatto di colonizzazione; gli uni vorrebbero attuata largamente l'espropriazione per sostituire all'azione lenta dei proprietari quella ritenuta più dinamica di appositi enti pubblici. Gli altri vorrebbero, una volta che fossero eseguite le opere pubbliche, tutto riservare all'iniziativa privata, subordinando ad essa, alla possibilità e convenienza dei particolari, la esecuzione delle opere private. Il presente disegno di legge, rappresenta un « compositum » fra i due opposti indirizzi. Sono i proprietari che dovranno fare; l'iniziativa privata, siccome sancisce la Carta del Lavoro, non deve essere mortificata, solo se assente o insufficiente può essere sostituita. E per vero l'iniziativa dei proprietari di Sicilia si è manifestata in pieno, chè, all'ordine di marcia, essi si sono

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

posti al passo sottoscrivendo impegni per l'esecuzione di lavori e per costruzioni di case coloniche, che hanno superati quelli che loro erano stati chiesti.

I proprietari sentono di dover fare anche perchè sanno che i loro sforzi sono accompagnati dall'aiuto largo e pronto del Regime; attraverso tutta un'opera di assistenza tecnica e finanziaria; i contributi essendo previsti nella misura del 38 per cento della spesa, siccome porta il testo unico della legge sulla bonifica integrale, cui viene aggiunto un 12 per cento per casi che dovessero richiedere, in ordine alle difficoltà da superare, particolari considerazioni. Se i proprietari, però, non facessero, secondo precise direttive che fondano l'opera di miglioramento fondiario, specialmente sul lavoro che si vuole legato alla terra da più stretti e fecondi rapporti, o non potessero, in tutto o in parte, o peggio non volessero, poichè il fine deve essere raggiunto a tutti i costi e segnatamente contro tutti gli egoismi, allora un Ente, appositamente creato, l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano che succede all'esistente Istituto pel bonificamento agrario siciliano, del quale assume il patrimonio, aggirantesi sui 25 milioni, potrà sostituirsi ai privati. Questo Ente ha innanzi tutto funzione di assistenza tecnica e finanziaria dei proprietari. Esso, poi, potrà eseguire le opere di trasformazione fondiaria anche per conto dei privati per restituire agli stessi, a trasformazione avvenuta, il fondo migliorato e colonizzato e ricevere l'importo della spesa sostenuta al netto dei contributi statali. Se il proprietario non fosse in grado di rimborsare questa spesa, egli potrebbe pattuire la cessione in proprietà all'Ente di una parte dell'immobile dato in consegna a scopo di bonificazione, da valutarsi in misura equa.

Se poi l'azione dei proprietari si rendesse lenta e tale da compromettere il conseguimento dei fini della bonifica, oppure si appalesasse del tutto assente, allora, con le facoltà e le procedure eccezionali stabilite per l'Opera Nazionale Combattenti, l'Ente potrebbe far luogo all'espropriazione dei fondi. Quei terreni ottenuti in pagamento delle opere eseguite o espropriati o comunque acquistati, l'Ente, una volta eseguito il bonificamento, potrebbe venderli e far luogo così alla formazione di una piccola proprietà contadina, agevolando la ripresa di quel moto benefico e salutare di elevazione del bracciante nella scala delle gerarchie sociali, interrotto, per fatali congiunture, quasi un decennio addietro e che, nell'immediato dopo-

guerra, secondo l'inchiesta dell'Istituto Nazionale di Economia agraria, accrebbe in Sicilia di ben 150 mila ettari, circa, la proprietà dei coltivatori diretti, da questi, col loro fecondo lavoro, meravigliosamente trasformata. Altri compiti l'Ente potrà assumere: l'esecuzione di opere pubbliche, la gestione straordinaria di consorzi di bonifica, la ricomposizione di fondi frammentati, i miglioramenti di quei terreni che verranno ad esso ceduti in enfiteusi o in lungo affitto dallo Stato, dai comuni, dalle provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenze e simili.

Per tutta questa complessa, imponente attività, e perchè l'Ente sia messo in grado di fornire ai proprietari l'assistenza finanziaria, è previsto dal disegno di legge che la Cassa depositi e prestiti ed altri Istituti pubblici di credito possano concedere ad esso mutui fino ad un ammontare di quattrocento milioni in 4 anni. Lo Stato garantisce l'ammortamento dei debiti.

Circa i contratti di locazione in corso e che devono intendersi risolti di pieno diritto, secondo un principio già ammesso dall'articolo 39 del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, osserva che esso riceve, nel caso speciale, una più rigorosa applicazione che risponde alla giustificata presunzione della normale incompatibilità dei contratti esistenti nelle zone a latifondo con i nuovi ordinamenti produttivi che devono essere introdotti ai fini della colonizzazione. Mentre, infatti, l'articolo 39 attribuisce al locatore l'onere di provare la compatibilità del contratto con le direttive fissate per la bonifica e deferisce all'autorità giudiziaria il potere di dichiarare la risoluzione del contratto stesso, il nostro disegno di legge, partendo dalla presunzione della incompatibilità, riconosce senz'altro risolti i contratti. Ma appunto perchè si parte dalla presunzione, è consentito, a tutela degli interessi del conduttore, che questi possa ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di evitare la risoluzione quando possa dimostrare che il contratto è compatibile con gli obblighi della bonifica.

Concludendo, afferma che il disegno di legge, chiaro e ben congegnato, è frutto non di facile improvvisazione ma di una ben ponderata elaborazione di concetti fissati dal Duce e fedelmente tradotti in disposizioni da Sua Eccellenza Tassinari.

Con questa legge, che segue lo storico rapporto del Duce del 20 luglio 1939-XVII, il secolare ordinamento latifondistico dell'Isola è virtualmente infranto. L'ha infranto, soprat-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tutto, la forza innovatrice del Regime ed il motivo spirituale di una più alta giustizia sociale. Dove fino a ieri dominava il deserto, l'abbandono e la miseria, domani sarà la vita rigogliosa, il lavoro fecondo e l'opulenta ricchezza.

Propone che questo disegno di legge sia approvato nella forma più solenne; per acclamazione, nell'atto stesso in cui le Commissioni riunite elevano il pensiero, pieno di devozione e di gratitudine, al nume tutelare della Patria, a Benito Mussolini. (*Vivissimi applausi*).

PACE desidera rendersi eco del sentimento profondo di riconoscenza per il Duce, che la legge sul latifondo ha destato tra gli italiani di Sicilia.

Riferendosi all'opinione che la soluzione del problema del latifondo si sia arrestata di fronte a preoccupazioni di carattere giuridico, osserva che tale arresto del tenace lavoro siciliano, che non si è infranto nelle lande della Tunisia, trasformate in giardini, dev'esser ricercato soprattutto in fatti che si potrebbero definire di ordine naturale.

Tali fatti, che hanno fermato il graduale assetto dell'Isola, già pervenuto — attraverso iniziative che non sono mancate neppure nell'epoca del feudalesimo siciliano — alla valorizzazione integrale di oltre due terzi della superficie, potevano essere superati non con leggi di ordinaria amministrazione, ma con leggi che si prefiggessero quasi di violentare la natura medesima.

È per questo che l'attuale legge parte dal presupposto di un complesso poderosissimo di opere pubbliche, senza le quali non sarebbe possibile procedere all'appoderamento; ed è in questa eccezionalità veramente storica, che i siciliani riconoscono il valore provvidenziale della legge stessa, pur non dissimulandosi la gravità degli oneri che ne verranno alla economia dell'Isola.

Si associa alla proposta di votazione per acclamazione del disegno di legge.

CENSI prega Sua Eccellenza il Ministro di voler tener conto di due raccomandazioni che erano state formulate, in un primo tempo, come emendamenti. La prima riguarda l'articolo 1 del disegno di legge. Al secondo comma è detto che i proprietari debbono instaurare nelle aziende una adeguata direzione tecnica ed adottare quei nuovi rapporti stabili di lavoro che giovino a promuovere il miglioramento dei fondi, assicurando un equo compenso al coltivatore miglioratorio. Ora sembra che questa disposizione sia eccessivamente generica per quanto riguarda la disciplina che i proprietari do-

vanno seguire nella conduzione delle aziende. Sarebbe forse opportuno precisare che i conduttori devono adottare quei rapporti di conduzione che siano stati già vagliati dalle organizzazioni sindacali.

L'altra raccomandazione riguarda l'articolo 13. Si dice che il credito dell'Ente è assistito da privilegio. Ora il credito dell'Ente può essere di due specie: per spese sostenute in loco e per conto dei proprietari e per somme anticipate ai proprietari stessi. Per la prima specie di credito nulla da osservare. Per la seconda specie di credito, cioè per i finanziamenti che l'Ente fa ai proprietari, quando i proprietari eseguono opere per proprio conto, sarebbe opportuno portare allo stesso grado di privilegio anche i crediti dei lavoratori che eseguono le opere in diretta dipendenza dei proprietari, inquantochè nella sistemazione del latifondo siciliano i due strumenti principali sono appunto l'Ente e il lavoro che è mobilitato per questa opera grandiosa.

FEROLDI non crede che la direzione tecnica ed i rapporti di lavoro debbano essere prefissi dalle organizzazioni sindacali. A ciò può meglio provvedere il Ministero dell'agricoltura attraverso gli Ispettorati agrari ed i suoi organi.

AIMI si associa al camerata Censi nel ritenere opportuno che le forme di rapporto di lavoro che scaturiranno dall'appoderamento eseguito siano quelle regolate e concordate dalle associazioni sindacali.

TASSINARI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetta senz'altro le due raccomandazioni del camerata Censi e dà assicurazione formale che di esse sarà tenuto tutto il conto che meritano. Per quanto riguarda la prima raccomandazione, è vero che la formula dell'articolo uno della legge è generica, ma vuole semplicemente significare che nell'applicazione si seguirà la prassi dei contratti di lavoro. Tanto è vero che il Ministero dell'agricoltura ha già dato precise disposizioni all'Ente di colonizzazione di prendere contatti con le due organizzazioni sindacali interessate perchè formulino i nuovi contratti di miglioratoria, che il Comitato della bonifica, di cui fanno parte i rappresentanti delle stesse organizzazioni, esaminerà.

D'altra parte se può sembrare generica la formulazione che si trova nel secondo comma dell'articolo 1 è da osservare che al primo comma dello stesso articolo 1 è detto esplicitamente che l'opera di colonizzazione sarà eseguita nei termini e nei modi che verranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

È così superata la divergenza che sembrava potesse affiorare tra il camerata Censi ed il camerata Feroldi.

Quanto poi alla seconda raccomandazione che è stata fatta sulla questione del privilegio, essa rientra non più nei poteri del Ministero dell'agricoltura, ma in quelli del Ministero della giustizia. Il privilegio comunque non si stabilisce per debiti che vengano fatti strettamente da privati, ma si estende, invece, a quei mutui, che i privati fanno attraverso l'ente di colonizzazione. Crede che anche per quanto riguarda il credito che può risultare dalle opere che sono state compiute, attraverso il contratto miglioratorio, dai lavoratori manuali, sia possibile, nell'applicazione della legge, tener presente quanto il camerata Censi ha molto opportunamente raccomandato.

Ringrazia poi il camerata Relatore Ricchioni per la ampia, esauriente esposizione che ha fatto alle Commissioni legislative della Camera.

Il camerata Ricchioni ha messo in evidenza, ed il camerata Pace lo ha ribadito, come questa legge sulla colonizzazione del latifondo, si ricolleggi a quella legge sulla bonifica integrale, la legge Mussolini, che costituisce uno dei capisaldi della politica economica del Regime.

Tutti i tentativi più o meno sporadici che sono stati fatti in passato per cercare di rompere la monotona e misera uniformità del latifondo, non hanno avuto praticamente quasi nessun risultato, perchè la divisione della proprietà e quindi l'opera di colonizzazione non è stata preceduta dal compimento di tutto quel complesso di lavori pubblici, di bonifica, di viabilità, di igiene, che costituisce il presupposto per l'appoderamento e per la fissazione del contadino alla terra. Per questo, la legge che oggi è in discussione contempla un complesso di opere di carattere pubblico per 400 milioni, ed un complesso di sussidi per opere di competenza privata per 600 milioni. È un miliardo quindi, il quale va ad aggiungersi a determinati stanziamenti che già erano stati fatti in favore della Sicilia, quando sono stati distribuiti i tre miliardi, concessi alla bonifica integrale con la legge del gennaio 1938-XVI. Non solo, ma dati i tempi accelerati in cui si deve operare, e le difficoltà particolari che si devono superare il disegno di legge porta una modificazione a quelli che erano i contributi sanciti dalla legge sulla bonifica integrale, in base ai quali lo Stato dava il 38 per cento nella spesa sostenuta dai privati per le opere di loro

competenza. Con questa legge, al 38 per cento, per i fabbricati rurali, si può aggiungere un premio, in vista delle difficoltà e dei tempi accelerati, che può arrivare fino al 12 per cento della spesa sostenuta dai proprietari. Quindi, per quel che riguarda i fabbricati rurali, la somma può arrivare fino al 50 per cento, limitatamente, ripeto, però alle costruzioni rurali e non anche per le altre opere di miglioramento fondiario.

Rileva che questo progetto di legge, supera — come ha accennato il Relatore — due opposti indirizzi: quello di coloro che avrebbero voluto che un ente di espropriazione prendesse la terra agli antichi proprietari e la distribuisse ai contadini; e l'altro, di marca liberale, che avrebbe voluto che lo Stato eseguisse le opere pubbliche lasciando all'iniziativa privata il compimento di quelle private.

Con questo disegno di legge alla fase di opere pubbliche deve seguire quella dei singoli, ai quali lo Stato offre tutte le possibilità.

Se la proprietà non ha queste possibilità — possibilità che possono essere tecniche, che possono essere finanziarie, che possono essere di altra natura — l'ente che si crea con questa legge si può sostituire alla proprietà, compiere la trasformazione per restituire quindi la terra trasformata, agli antichi proprietari dietro il pagamento del costo della trasformazione, decurtato dei contributi statali. Se poi la proprietà non sentisse il compito sociale affidatole, l'ente ha la facoltà di espropriare e sostituirsi agli antichi proprietari per compiere la trasformazione.

L'ente andrà in tal modo a formare un proprio patrimonio terriero, destinato poi a costituire tutta una proprietà contadina, la quale, come ha detto il camerata Ricchioni, rappresenta l'apice delle aspirazioni di qualsiasi lavoratore manuale.

Particolari disposizioni porta la legge in materia di credito — per cento milioni annui per quattro anni — per venire incontro alle necessità finanziarie della proprietà che deve trasformarsi.

Prima di chiudere queste poche parole che riflettono un provvedimento destinato effettivamente ad avere una grandissima portata economica e sociale per la nostra maggiore isola mediterranea, che riveste la colonizzazione sopra 500 mila ettari di territorio, con la creazione di 20 mila case coloniche, probabilmente in meno di un decennio, con una spesa di oltre un miliardo per lo Stato e un investimento complessivo che supera i due miliardi e mezzo, prima di terminare, dicevo

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

desidero far rilevare, che questo provvedimento, così come il Duce lo ha voluto, rappresenta la più tipica espressione della concezione fascista nel campo economico e sociale, perchè, sotto l'egida dello Stato, la proprietà, la tecnica, il lavoro manuale vengono chiamati a compiere una delle più grandi trasformazioni finora realizzate. Alla proprietà si danno tutti gli aiuti possibili di carattere finanziario, di carattere creditizio, di carattere tecnico. Nello stesso tempo, siccome vi sono delle trasformazioni fondiari — specialmente la sistemazione dei terreni, la dotazione di piante legnose, — di cui si ha un bisogno estremo nel latifondo siciliano, si cerca di alleggerire il compito della proprietà chiamando a collaborare, attraverso il contratto di miglioria, il lavoro manuale. Questa costituisce indubbiamente una conquista notevolissima dal punto di vista fascista e corporativo, tanto è vero, che dal latifondo meridionale salgono ripetutamente delle voci perchè il congegno di questa legge voluta dal Duce, per il latifondo siciliano, si possa estendere anche per trasformare quei latifondi di Sibari, di Metaponto, e di parte del Tavoliere, che attendono dall'opera del Fascismo, la loro redenzione per offrire nuova ricchezza all'Italia di Mussolini. *(Vivissimi applausi)*.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

*(Si approvano gli articoli da 1 a 4).*

Avverte che all'articolo 5 è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

*All'articolo 5, sostituire il secondo comma, col seguente:*

Con decreti Reali, da emanare a termini dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, saranno stabilite le norme: a) per l'ordinamento dell'Ente; b) per l'eventuale passaggio all'Ente stesso del personale in servizio presso l'Istituto Vittorio Emanuele III per il bonificamento della Sicilia ed il trattamento da attribuire al personale non trasferito. A termini dell'articolo 3, n. 1, della stessa legge potrà inoltre essere provveduto all'aumento del patrimonio dell'Ente quale risulterà dall'assorbimento dell'Istituto

predetto, mediante prelievo dalla dotazione di cui all'articolo 2 della presente legge e saranno attribuite all'Ente stesso, con le varianti richieste dalla specialità dei suoi compiti, le facoltà di cui ai titoli III e IV del regolamento legislativo 13 settembre 1926-IV, n. 1606, e al Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834.

Pone ai voti l'articolo 5 con tale emendamento.

*(È approvato — Si approvano anche gli articoli da 6 a 17).*

Avverte che all'articolo 18 è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

*All'articolo 18, sostituire il primo comma, col seguente:*

I terreni pervenuti in proprietà dell'Ente di colonizzazione saranno destinati alla formazione della piccola proprietà coltivatrice, secondo norme da emanarsi, a termine dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, con decreto Reale su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze.

Pone ai voti l'articolo 18 con tale emendamento.

*(È approvato — Si approva anche l'articolo 19).*

Avverte che all'articolo 20 è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

*All'articolo 20, secondo comma, sopprimere le parole: sentito l'Ispettore compartimentale agrario della Sicilia.*

Pone ai voti l'articolo 20 con tale emendamento.

*(È approvato — Si approvano anche gli altri articoli del disegno di legge).*

Ricorda che il relatore Camerata Ricchioni ha proposto che il complesso del disegno di legge sia approvato per acclamazione. *(Vivissimi generali applausi)*.

Dichiara approvato per acclamazione il disegno di legge. *(Vedi Allegato)*.

**La riunione termina alle 16,20.**

## ALLEGATO

## TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

## Colonizzazione del latifondo siciliano. (462)

## ART. 1.

I proprietari di terreni nelle zone della Sicilia ad economia latifondistica, anche se ricadenti fuori dei comprensori di bonifica, hanno l'obbligo di attuare la colonizzazione dei propri fondi con la creazione di unità poderali e la stabilizzazione delle famiglie coloniche sul fondo, conformemente alle prescrizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei modi e nei termini stabiliti dal Ministero stesso.

Essi debbono altresì instaurare nelle loro aziende un'adeguata direzione tecnica e adottare quei nuovi rapporti stabili di lavoro che giovino a promuovere il miglioramento dei fondi, assicurando l'equo compenso al coltivatore miglioratorio.

Alla delimitazione del territorio soggetto all'obbligo di colonizzazione provvede, con suo decreto, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

## ART. 2.

È autorizzata la spesa di un miliardo per la bonifica integrale e la colonizzazione in Sicilia. Tale somma sarà destinata per 400 milioni all'esecuzione, nonché alla manutenzione fino alla consegna agli enti interessati, di opere pubbliche nei comprensori di bonifica classificati e da classificare a termini del Regio decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, e per 600 milioni alla concessione di sussidi nelle opere di competenza privata o di miglioramento fondiario, a sensi degli articoli 38, 43 e seguenti del citato decreto legislativo.

Col fondo destinato alle opere pubbliche sarà pure provveduto alla costruzione dei centri rurali, indispensabili alla colonizzazione delle zone latifondistiche, restando la relativa spesa a totale carico dello Stato.

Le caratteristiche dei diversi tipi di centro rurale, e cioè il numero e la destinazione degli edifici da costruire, nonché il limite massimo della spesa relativa, saranno determinate con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro delle finanze.

## ART. 3.

In dipendenza dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo, è aumentato di 80 milioni annui, per cinque anni, a partire dal 1939-40, il limite d'impegno fissato, per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica, dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12 e successive modificazioni.

È pure aumentato di 70 milioni per l'esercizio 1939-40, di 80 milioni nel 1940-41, di 60 milioni annui per gli esercizi dal 1941-42 al 1946-47, di 50 milioni per l'esercizio 1947-1948 e di 40 milioni nell'esercizio 1948-49, il limite di impegno fissato dall'articolo 5 dello stesso decreto-legge e modifiche successive, per sussidi alle opere di competenza privata.

Tale aumento di limite è riservato alle opere da eseguire in Sicilia.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sarà stabilita la corrispondente distribuzione degli stanziamenti, da contenersi in sette esercizi per la dotazione relativa alle opere pubbliche ed in dodici per quella relativa alle opere di competenza privata con decorrenza dal 1939-40 inclusivo.

## ART. 4.

È costituito « l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano ».

L'Ente ha il compito di assistere tecnicamente e finanziariamente i proprietari nell'opera di trasformazione dell'ordinamento produttivo e di procedere direttamente alla

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

colonizzazione delle terre delle quali acquisti la proprietà o il temporaneo possesso.

L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e dipende dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che esercita su di esso le funzioni di tutela e di vigilanza.

L'Ente è amministrato da un Direttore generale, assistito da una consulta.

## ART. 5.

L'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano assorbe l'Istituto per il bonificamento della Sicilia, costituito con Regio decreto-legge 19 novembre 1925-IV, n. 2110, e gli succede nei diritti patrimoniali e in generale in ogni rapporto attivo e passivo.

Con decreti Reali, da emanare a termini dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, saranno stabilite le norme: a) per l'ordinamento dell'Ente; b) per l'eventuale passaggio all'Ente stesso del personale in servizio presso l'Istituto Vittorio Emanuele III per il bonificamento della Sicilia ed il trattamento da attribuire al personale non trasferito. A termini dell'articolo 3, n. 1, della stessa legge potrà inoltre essere provveduto all'aumento del patrimonio dell'Ente quale risulterà dall'assorbimento dell'Istituto predetto, mediante prelievo dalla dotazione di cui all'articolo 2 della presente legge e saranno attribuite all'Ente stesso, con le varianti richieste dalla specialità dei suoi compiti, le facoltà di cui ai titoli III e IV del regolamento legislativo 13 settembre 1926-IV, n. 1606, e al Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834.

## ART. 6.

Nella concessione di opere pubbliche, l'Ente può essere preferito ai consorzi dei proprietari ed a qualsiasi altro aspirante alla esecuzione di esse. All'Ente può essere pure affidata la gestione straordinaria dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

Per il compimento dei suoi fini l'Ente è autorizzato a valersi dell'attività degli uffici statali e consortili che operano per i servizi della bonifica integrale.

## ART. 7.

L'Ente ha il compito di vigilare sull'osservanza dei termini prefissi per l'inizio e il compimento delle opere di competenza privata, da parte dei proprietari obbligati.

Esso ha pure la facoltà di provvedere al credito occorrente per l'opera di miglioramento, su richiesta dei proprietari interessati.

Se l'Ente giudichi che l'azione dei proprietari è tale da compromettere, per la sua lentezza e discontinuità territoriale, il pieno conseguimento dei fini della bonifica entro i termini stabiliti, può essere autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad eseguire in tutto od in parte, in luogo e per conto dei proprietari, le opere occorrenti.

L'Ente, inoltre, può essere autorizzato ad espropriare gli immobili dei proprietari inadempienti agli obblighi di bonifica con le norme dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 febbraio 1933-XI, n. 215.

In generale l'Ente provvede alla trasformazione ed al miglioramento fondiario di tutti gli immobili dei quali acquisti la proprietà od il possesso e può procedere alla ricomposizione dei fondi frammentati, secondo le norme del titolo II capoverso IV del Regio decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, anche fuori dei comprensori di bonifica.

## ART. 8.

L'attività dell'Ente si svolge:

a) su beni appartenenti allo Stato di cui chiedi l'assegnazione in enfiteusi o l'affitto a lungo termine quando la loro utilizzazione serva all'adempimento dei suoi fini, nonchè sui terreni costituenti le trazzere, dei quali può essergli attribuita la proprietà;

b) su beni immobili appartenenti a comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri enti morali, dei quali l'Ente ottenga la proprietà od il possesso;

c) su beni immobili di proprietà privata volontariamente alienati, dati in affitto o altrimenti ceduti dai proprietari all'Ente, ai fini della trasformazione;

d) su beni immobili di proprietà privata, che l'Ente sia stato autorizzato a bonificare, anche senza l'assenso dei proprietari, a termini dell'articolo 5 ultimo comma e dell'articolo 7.

## ART. 9.

Salve le disposizioni in vigore per l'alienazione delle trazzere, all'attribuzione dei terreni giusta la lettera a) dell'articolo precedente, si provvede, su richiesta dell'Ente, con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il decreto Reale è promosso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri competenti.



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## ART. 10.

Al trasferimento della proprietà o del godimento dei beni di provincie, comuni, di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o di altri enti, a termini dell'articolo 8 lettera c) si procede per iniziativa dell'Ente col consenso del proprietario.

Il consenso, da parte delle amministrazioni comunali e provinciali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dovrà risultare da apposita deliberazione, approvata dalla competente autorità di tutela.

Il consenso, da parte degli enti ecclesiastici o di culto soggetti a tutela governativa, è prestato dai loro legittimi rappresentanti, i quali dovranno essere preventivamente autorizzati a norma della legge 27 maggio 1929-VII, n. 848 e del Regolamento approvato con Regio decreto 2 dicembre 1929-VIII, n. 2262.

Quando la trasformazione fondiaria dell'immobile si presenti particolarmente utile ai fini della colonizzazione, l'attribuzione di esso può essere disposta, su richiesta dell'Ente di colonizzazione con decreto Reale promosso dal Ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto col Ministro da cui l'Ente dipende o alla cui tutela e vigilanza è sottoposto.

## ART. 11.

Tra le varie forme possibili di attribuzione e di trasferimento all'Ente degli immobili da trasformare, sarà di preferenza adottata la consegna dell'immobile a scopo di bonificazione, con patto di parziale cessione dell'immobile bonificato, qualora manchi nel proprietario la possibilità di rimborsare le spese sostenute, al momento della riconsegna.

Nel caso in cui sia pattuita la parziale cessione, i contraenti stabiliranno altresì le modalità per la determinazione della parte dell'immobile che dovrà essere ceduta.

Ove non sia diversamente stabilito tra le parti, l'Ente fa propri i frutti dell'immobile durante il periodo della trasformazione, corrisponde al proprietario un canone pari al reddito medio dominicale da lui percepito nell'ultimo quinquennio, ed anticipa tutta la spesa per l'esecuzione delle opere fondiari, l'acquisto di scorte vive e morte, le operazioni colturali, le anticipazioni ai coloni ed in generale l'intero costo, diretto e indiretto, della trasformazione.

All'Ente vengono corrisposti i sussidi e concorsi dello Stato nella spesa delle opere fondiari, salvo a portarli in detrazione della somma dovuta dal proprietario.

## ART. 12.

Indipendentemente da quanto è previsto nell'articolo precedente, i proprietari che abbiano ottenuto somme a credito per il compimento delle opere di miglioramento, ai sensi dell'articolo 7, sono tenuti, a richiesta dell'Ente, qualora non paghino alla scadenza pattuita le somme ricevute, a cedere una parte dell'immobile in pagamento delle somme stesse. Nell'atto con cui viene accordato il credito, saranno stabilite le modalità per la determinazione della parte dell'immobile da cedersi a norma di questo articolo.

## ART. 13.

Il nuovo acquirente degli immobili passati in gestione dell'Ente, a termini dell'articolo 11, subentra nei patti assunti dal precedente proprietario con l'Ente.

Il credito dell'Ente per rimborso delle spese sostenute in luogo e per conto dei proprietari soggetti ad obblighi di bonifica, e per le somme anticipate agli stessi proprietari ai sensi dell'articolo 7, è assistito da privilegio sul fondo, che prende grado immediatamente dopo l'imposta fondiaria e le relative sovraimposte provinciali e comunali. Il privilegio però non ha effetto se l'Ente non abbia provveduto a trascrivere, nei trenta giorni dalla sua data, la delibera di approvazione del piano tecnico-economico di trasformazione dell'immobile.

La trascrizione è fatta presso la Conservatoria delle ipoteche nella cui circoscrizione ricade l'immobile ed ha luogo mediante pagamento della tassa fissa unica di lire 20 anche quando la trascrizione concerne più proprietari e più fondi, salvo la corresponsione dei normali emolumenti ipotecari.

## ART. 14.

La Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale fascista contro gli infortuni sul lavoro ed il Banco di Sicilia sono autorizzati a concedere all'Ente di colonizzazione, per l'adempimento dei suoi compiti, mutui per un importo globale di 400 milioni, erogabili entro 4 anni, ed in misura non superiore a lire 100 milioni annui.

La quota dei 100 milioni annui, eventualmente non assorbita nell'anno cui si riferisce, potrà essere utilizzata in quello successivo.

La concessione verrà fatta in base a richieste dell'Ente, approvata con deter-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

minazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze.

Lo Stato garantisce l'ammortamento dei mutui per capitale e interessi.

Ove l'Ente non soddisfi il suo debito alle scadenze stabilite, l'istituto mutuante — senza obbligo di preventiva escussione del debitore — dà comunicazione dell'inadempienza al Ministero delle finanze che sarà tenuto ad eseguire il pagamento di detto debito con i relativi interessi, fino al giorno del pagamento stesso.

In questo caso, il Ministero delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

In relazione alle operazioni assistite da garanzia, verrà iscritta ipoteca sugli immobili acquistati od espropriati dall'Ente, per una somma pari al prezzo di acquisto od all'indennità di esproprio, più la spesa prevista per la trasformazione.

## ART. 15.

I mutui sono somministrati in base allo stato di avanzamento dei lavori e delle forniture.

La somministrazione è fatta su nulla osta dell'Ispettore compartimentale agrario.

## ART. 16.

Il mutuo entra in ammortamento alla data dell'ultima somministrazione e l'importo definitivo della somma mutuata corrisponderà all'ammontare totale delle somministrazioni, accresciuto dell'onere degli interessi maturati dalla data di ciascun pagamento a quella in cui s'inizia l'ammortamento.

Gli interessi sono calcolati al medesimo tasso convenuto per il mutuo.

## ART. 17.

Tutti gli atti e contratti compiuti dall'Ente ai fini della bonifica integrale sono registrati a tassa fissa di lire 20.

Sono pure soggetti al diritto fisso di lire 20 tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dell'Ente, salvi i diritti e compensi spettanti agli uffici del registro e gli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche.

## ART. 18.

I terreni pervenuti in proprietà dell'Ente di colonizzazione saranno destinati alla formazione della piccola proprietà coltivatrice,

secondo norme da emanarsi, a termine dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, con decreto Reale su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze.

Se, per la vendita dei terreni trasformati, con pagamento rateale del prezzo, occorra assicurarsi contro il rischio di insolvenza delle rate, l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere tale assicurazione fidejussoria.

## ART. 19.

Ai proprietari, che provvedono alle opere di colonizzazione di loro spettanza, sono concessi i contributi e sussidi a norma delle leggi vigenti.

In casi di eccezionale onerosità delle opere potrà essere concesso agli esecutori, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un premio limitatamente alla costruzione dei fabbricati colonici in misura non superiore al 12 per cento del costo riconosciuto ammissibile a contributo.

## ART. 20.

I contratti di locazione, esistenti nei terreni da colonizzare, sono sciolti di pieno diritto senza indennizzo con lo scadere dell'annata agraria in corso, purchè il locatore ne dia la disdetta al conduttore almeno 3 mesi prima della scadenza. Se la disdetta non è data entro tale termine, ha effetto con la scadenza dell'annata agraria immediatamente successiva.

Il conduttore che ritenga il contratto compatibile con l'attuazione del piano di colonizzazione può ricorrere, nei 30 giorni della disdetta, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che dichiara, con suo provvedimento insindacabile, se sussiste l'asserita compatibilità.

Se esistono diritti di godimento i quali non siano conciliabili con l'attuazione del piano di colonizzazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ne dichiara la incompatibilità, con suo provvedimento insindacabile.

Tale dichiarazione ha per effetto la cessazione del diritto di godimento, salvo alla parte il diritto ad un'equa indennità.

L'indennità è provvisoriamente stabilita dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma le parti possono, nei 60 giorni dalla notifica del provvedimento, adire l'Au-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

torità giudiziaria per la determinazione definitiva dell'indennizzo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano pure all'Ente di colonizzazione per quanto riguarda i fondi sui quali eserciti la propria attività, a termini dell'articolo 11.

ART. 21.

In relazione alle maggiori disponibilità, conseguenti alle nuove assegnazioni, di cui alla presente legge ed alla precedente 22 giugno 1939-XVII, n. 1002, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste procederà alla revisione dell'elenco dei comprensori di bonifica, redatto a termini del penultimo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, ed alle nuove classificazioni rese necessarie in Sicilia dall'applicazione della presente legge.

ART. 22.

Una somma annua non superiore alle lire 500,000, da prelevarsi dalla dotazione

complessiva prevista dall'articolo 3 della presente legge, sarà destinata con la legge di bilancio in aumento delle assegnazioni per spese generali di qualsiasi natura attinenti ai servizi della bonifica integrale, ivi comprese le spese di studi e ricerche sperimentali nonché il pagamento secondo le norme vigenti di premi di operosità e rendimento al personale.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 1923-I, n. 422, sono applicabili agli studi che si compiono in relazione ai servizi della bonifica integrale.

ART. 23.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni rese necessarie per la esecuzione della presente legge.

